

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 54, COMMA 3, D. LGS 50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA ED IL TRASPORTO DI N. 40 BOBINE DI TELI OXO BIODEGRADABILI E DEL RELATIVO DEPLOYER PER LA STESURA DEGLI STESSI PRESSO L'IMPIANTO DI DISCARICA DI CASA ROTA A TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) – CIG 7065620E10

Art. 1 OGGETTO

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di n. 40 bobine di teli in materiale oxo biodegradabili, per complessivi 440.000 mq, per le coperture giornaliere non removibili della discarica di Casa Rota; con la prima delle quattro forniture previste, l'aggiudicatario dovrà consegnare anche il deployer da impiegare per la stesura dei predetti teli.

Le bobine devono essere avvolte attorno ad un supporto di diametro 15 cm per consentire l'inserimento di un rullo di rotazione per la messa in opera dei teli; il telo deve degradarsi naturalmente per effetto dell'azione combinata del calore, raggi UV e usura meccanica producendo composti non tossici e deve garantire la copertura dei rifiuti per almeno 7 giorni.

Le caratteristiche tecniche e le dimensioni sono meglio descritte al successivo art. 4.

Nella fornitura sono da ritenersi altresì compresi gli oneri di trasporto presso l'impianto di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR), nonché i costi di imballaggio, dello scarico e della collocazione del materiale.

Art. 2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo posto a base di gara viene stimato, ex art. 35 commi 4 e 16 del D. Lgs 50/2016, nella somma di euro 5.000,00 a bobina e quindi complessivamente euro 200.000,00 (duecentomila/00) oltre Iva come per legge. Il suddetto importo comprende tutti gli oneri connessi allo svolgimento della fornitura dei teli, compresa la fornitura, contestualmente alla consegna delle bobine di cui al primo ordine, del deployer necessario alla stesura dei teli. del deployer, nonché i costi per l'imballaggio dei materiali, nonché per il trasporto, scarico e collocazione degli stessi presso l'impianto di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR).

Si precisa che il numero di bobine espresso al precedente art.1, è da intendersi comunque non vincolante per la CSAI, potendo lo stesso subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali esigenze della stazione appaltante.

Per il presente affidamento non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008; pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza risulta pari ad euro 0,00.

Art. 3 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

A norma dell'art. 95, comma 4 lett. C) del D. Lgs 50/2016, il presente appalto sarà aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, definite dal mercato.

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.

Sede legale: S.P. 7 di Piantravigne - 52028 Terranuova Bracciolini (AR) - **Sede amministrativa:** Via Lungarno 123 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 055 9737161 - Fax 055 9737124 - Email: info@csaimpanti.it - Posta elettronica certificata: segreteria@pec.csaimpanti.it - P.IVA 01861020517

Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI TELI

La fornitura ha ad oggetto:

1) teli costituiti da film in polietilene oxo biodegradabile rispondente agli standard ASTM D 6523-00 ovvero essere in possesso delle caratteristiche di seguito indicate:

- **Caratteristiche generali**

- Le bobine devono essere avvolte attorno ad un supporto di diametro 15 cm per consentire l'inserimento di un rullo di rotazione per la messa in opera dei teli;
- Il telo deve degradarsi naturalmente per effetto dell'azione combinata del calore, raggi UV e usura meccanica producendo composti non tossici;
- Il telo deve garantire la copertura dei rifiuti per almeno 7 giorni

- **Caratteristiche meccaniche**

- Modulo di elasticità alla trazione (Young) > 2000 MPa;
- Carico di rottura alla trazione > 27 MPa;

- **Dimensioni e peso** di ogni singola bobina:

- Peso massimo deployer + rotolo telo: 1400 kg;
- peso di ogni bobina compreso tra 320-400 Kg
- Larghezza massima del deployer: 5,40 m;
- spessore telo: 32 micron +/- 5 micron;
- larghezza telo: non inferiore a 4 metri e non superiore a 5 metri;
- lunghezza: non inferiore a 2.200 mt e non superiore a 2.800 mt.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento le caratteristiche tecniche dei teli effettuando prove su campioni di materiale presso laboratori terzi.

Art. 5 TERMINI DI CONSEGNA E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le consegne, da effettuarsi presso la discarica di Casa Rota, situata in S.P. 7 di Piantravigne a Terranuova Bracciolini (AR), saranno ripartite in n. 4 tranches:

- la prima tranche di n. 10 bobine e del relativo deployer, dovrà essere consegnata entro 30 giorni dal primo ordine da parte di CSAI, ordine che sarà effettuato dopo la stipula dell'Accordo Quadro o prima di tale stipula laddove si dovesse optare per l'esecuzione in via di urgenza ex art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016;
- le successive n. 3 tranches indicativamente di 10 bobine ciascuna da effettuarsi a cadenza trimestrale e in ogni caso secondo tempistiche e condizioni descritte nell'ordinativo di fornitura. e in ogni caso secondo tempistiche e condizioni descritte nell'ordinativo di fornitura.

La consegna, con riferimento a ciascuna tranche, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta da parte di CSAI, che sarà avanzata tramite pec all'indirizzo che l'aggiudicatario fornirà al momento della presentazione dell'offerta; le bobine e il deployer dovranno essere consegnati franco impianto, all'interno dello stesso in un luogo indicato da CSAI, a cura e spese dell'aggiudicatario. In funzione

delle esigenze di servizio potrà essere indicata da CSAI una diversa destinazione. La merce viaggia a esclusivo rischio del fornitore e si intende resa franca di ogni spesa nei depositi di destinazione.

CSAI spa effettuerà una verifica di conformità delle forniture alle caratteristiche tecniche di cui al precedente art. 4, riservandosi la facoltà di richiedere la sostituzione del materiale qualora fossero riscontrate difformità rispetto a quanto richiesto nel capitolato speciale di appalto.

CSAI si riserva la facoltà, in fase di consegna di prelevare in modo casuale, a cura di un proprio incaricato, campioni dei teli forniti (i) per effettuare le prove al fine di verificare la rispondenza dei teli a quanto richiesto al precedente art. 4, nonché (ii) per effettuare un controllo qualitativo rispetto alle caratteristiche tecniche richieste, anche mediante prove presso laboratori terzi.

Se in tali fasi si dovessero rilevare differenze o anomalie rispetto a quanto richiesto, l'operatore sarà avvertito tempestivamente mediante fax o raccomandata a/r e lo stesso provvederà a proprie spese a tutti gli interventi necessari alla sostituzione della fornitura con materiale corrispondente alle norme tecniche di riferimento. Tutti gli oneri di adeguamento saranno a carico dell'operatore, compresi quelli aggiuntivi che CSAI dovesse sostenere per garantire la continuità dello svolgimento del servizio e con riserva di CSAI di attivare le penali di cui al successivo art. 6, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del maggior danno. I costi di tutte le analisi con risultato negativo saranno addebitati all'aggiudicatario.

Il mancato pagamento da parte dell'aggiudicatario entro dieci giorni dalla richiesta, di qualsiasi maggior costo sostenuto da CSAI a seguito di una fornitura non conforme alle previsioni di gara, compresi i costi di analisi, comporterà l'escussione della cauzione definitiva da parte di CSAI, con conseguente obbligo dello stesso aggiudicatario di ripristinare l'importo originario della stessa cauzione definitiva entro dieci giorni.

In caso di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura, tale da non renderla funzionale o farla ritenere inidonea rispetto alle prescrizioni, CSAI si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ex art. 108 d.lgs. 50/2016, con addebito di costi e danni al fornitore.

Si configura una inadempienza grave e significativa quando:

- si hanno scostamenti, anche lievi, rispetto alle caratteristiche tecniche;
- quando si hanno degli scostamenti che portano a superare, anche uno soltanto, dei parametri minimi e massimi di dimensioni e peso previsti dall'art. 4.

A prescindere dalla gravità dell'inadempimento, in ogni caso il fornitore è obbligato ad integrare la fornitura nel rispetto delle prescrizioni di gara, fatta salva l'applicazione delle penali da parte di CSAI.

Art. 6 PENALI

Per la fornitura oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti penalità:

- a) nel caso di ritardata consegna del materiale rispetto ai termini fissati verrà applicata, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo una penale pari a 300,00 €/giorno.

Un ritardo superiore a 15 giorni configura causa di risoluzione di diritto del contratto per esclusiva responsabilità dell'appaltatore, con conseguente diritto per CSAI di procedere alla escussione della cauzione, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Si precisa che qualora la fornitura risultasse difforme da quanto richiesto, la consegna si intenderà come non avvenuta.

- b) Nel caso di consegna di teli che presentano scostamenti, anche lievi, rispetto alle caratteristiche tecniche richieste, o degli scostamenti che portano a superare anche uno soltanto dei parametri minimi e massimi di dimensioni e peso previsti dall'art. 4, si applicherà una penale pari al 10% dell'importo dell'accordo quadro;
- c) per ogni altro inadempimento contrattuale verrà applicata una penale di euro 200,00 per ciascun punto percentuale di discostamento rispetto ai parametri di peso e dimensioni previsti in sede di offerta, fatta eccezione per il parametro della lunghezza in cui la percentuale di scostamento per cui scatta tale penale si riduce allo 0,1%..

Tanto le penali che i ritorsori delle spese e le esecuzioni in danno potranno, a scelta insindacabile della committente, essere decurtate dalla fideiussione e/o dai crediti pendenti dell'aggiudicatario. In caso di escussione della fideiussione è obbligo dell'aggiudicatario ristabilirla nell'importo originario entro sette giorni dall'escussione.

Art. 7 GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire che i materiali consegnati alla Stazione Appaltante siano perfettamente conformi alla descrizione dell'offerta ed esenti da vizi e/o difetti di qualsiasi genere o comunque tali da renderli inadatti all'uso cui risultano essere destinati.

Per l'effetto, in presenza di qualsiasi vizio, difetto o non conformità lamentato o contestato dalla Stazione Appaltante, quest'ultima potrà esigere, a sua insindacabile scelta e fermo quanto previsto con i precedenti artt. 5 e 6, l'eliminazione di detto vizio o difformità che dovrà avvenire a spese dell'Appaltatore, ovvero pretendere la riduzione del prezzo pattuito, salvo in ogni caso il risarcimento del danno per colpa imputabile all'Appaltatore medesimo.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto qualora le difformità o i vizi riscontrati, siano tali da rendere i teli del tutto inadatti alla loro destinazione.

Art. 8 PAGAMENTO E TEMPI DI FATTURAZIONE

Il corrispettivo verrà liquidato nei termini che seguono:

- dopo la consegna del materiale di cui al primo ordine, costituito dalle prime dieci bobine e dal deployer, l'appaltatore potrà emettere fattura che sarà pagata mediante Ri.Ba. o bonifico bancario a 60 giorni DFFM;
- dopo ciascuna delle successive consegne, l'appaltatore potrà emettere fattura che sarà pagata mediante Ri.Ba. o bonifico bancario a 60 giorni DFFM.

La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto, fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Resta inteso che la stazione appaltante non verrà considerata responsabile di ritardi nei pagamenti dovuti a fatto dell'Appaltatore, ivi comprese le inadempienze rispetto a quanto sopra, e tali ritardi non daranno titolo alla percezione di interessi o altro riconoscimento di sorta.

Per quanto attiene la liquidazione della fattura verrà applicata la disciplina relativa alla regolarità contributiva.

Art. 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza alla L 136/2010 l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni"

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara 7065620E10 attribuito dall'ANAC su richiesta della stazione appaltante .

L'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi

L'aggiudicatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta.

Laddove l'aggiudicatario sia a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 10 CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito nella lettera di comunicazione degli esiti della gara, presentare una cauzione definitiva della durata di due anni ovvero pari alla durata della garanzia della macchina operatrice, mediante garanzia fideiussoria, ai sensi e secondo quanto disposto dall'articolo 105 D.Lgs. 50/2016, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% o al 20% la garanzia fideiussoria è aumentata secondo quanto disposto al primo comma del citato art. 103.

La fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere:

- la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

- la sua operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Società, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 giorni dalla richiesta medesima.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla scadenza della garanzia sulla macchina operatrice.

Art. 11 STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Dopo che l'organo competente della Stazione Appaltante avrà aggiudicato in via definitiva, sarà richiesta all'aggiudicatario tutta la documentazione necessaria a riprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

L'Aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell'esito positivo delle verifiche di legge.

Se l'affidataria non si presenta alla stipulazione nel termine fissato dalla stazione appaltante, e non concorrano giusti motivi da essere valutati dalla stazione stessa per la stipula tardiva, questa ha la facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione, di incamerare la garanzia provvisoria e di procedere all'affidamento al concorrente risultante aggiudicatario a seguito dell'esclusione della prima offerta.

Le spese di stipulazione e registrazione del contratto di appalto saranno a carico dell'aggiudicataria, cui competono anche tutte le spese dipendenti dal medesimo, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA.

Art. 12 SUBAPPALTO

L'istituto del subappalto è regolato dall'art. 105 del Codice; al riguardo si rileva che, costituendo la consegna delle bobine all'Impianto un esplicito obbligo del fornitore, l'eventuale affidamento del trasporto ad un soggetto terzo costituisce subappalto regolamentato ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Ne consegue che qualora il concorrente voglia riservarsi la possibilità di affidare il trasporto ad un soggetto terzo dovrà indicarlo in sede di DGUE; tenuto conto che ad oggi il trasporto conto terzi è considerata un'attività maggiormente esposta alle infiltrazioni di tipo mafioso, il soggetto che svolgerà effettivamente il trasporto, ferma l'attuale normativa, dovrà essere iscritto WHITE LIST della Prefettura competente per territorio.

Art. 13 OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

L'Affidataria dovrà ottemperare i seguenti obblighi:

- Informare, ai sensi dell'art. 24 della LRT 8/2008 immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione ;
- applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni derivanti da norme e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il

dipendente. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto;

- dimostrare, a semplice richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
- Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.
- Mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per l'esecuzione dello stesso ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento.

Art. 14 MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità dovranno essere autorizzate dal RUP. Tali modifiche sono consentite nei casi previsti dall'art. 106, co. 1 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 15 CESSIONE DEI CREDITI

Le cessioni di crediti sono regolate secondo quanto disposto dall'art. 106, co. 13 del D. Lgs. 50/2016

Art. 16 IPOTESI DI RISOLUZIONE

Ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 108 d.lgs. 50/2016, costituiscono clausole risolutive espresse nell'esclusivo interesse di CSAI, con conseguente diritto per la stessa CSAI di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 cod. civ., le seguenti fattispecie:

- gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario agli obblighi in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa e di sicurezza sul lavoro;
- frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo da parte dell'aggiudicatario;
- negligenza da parte dell'aggiudicatario nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- cessazione d'attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara;
- in caso di violazione delle norme sulla privacy da parte dell'aggiudicatario;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato da CSAI;
- in caso di applicazione per n. 3 volte delle penali;
- le ipotesi espressamente previste al precedente art. 5.

L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione dà diritto a CSAI di escutere la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore, nonché di rivalersi su eventuali crediti della stessa Impresa, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 17 ELEZIONE DI DOMICILIO E SUA VARIAZIONE E VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE

L'aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto. Tale domicilio (quello normale dell'Impresa o elettivo), sarà precisato nel contratto. Essa ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del domicilio indicato in contratto. In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio dipendente dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno senz'altro a carico dell'aggiudicataria stessa. In caso di cambio di ragione sociale o di trasformazione della società, l'aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni. La Committente si riserva la facoltà di proseguire nell'esecuzione del contratto.

Art. 18 NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto non espressamente previsto nella Lettere di Invito, dal presente Capitolato e dalle disposizioni in tali atti richiamate, valgono le vigenti normative e regolamenti emanati in materia.

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole per la committente, parimenti prevarrà l'ipotesi più favorevole per la committente in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra i diversi atti di gara.

Art. 19 RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il Committente e l'operatore economico garantiscono reciprocamente che i dati forniti per effetto del presente rapporto saranno trattati con la massima riservatezza e nel pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

E' fatto assoluto divieto al concorrente di divulgare a terzi, o di impiegare per fini diversi dalla partecipazione alla presente gara di appalto, dati, informazioni, notizie e documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante la partecipazione alla presente gara di appalto o, comunque, in relazione ad essa.

L'Aggiudicatario ed il proprio personale incaricato saranno tenuti, durante l'esecuzione del contratto, al pieno rispetto ed alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso. A tal proposito ed in relazione alle specifiche competenze ad esso attribuite dal contratto l'Aggiudicatario potrà essere nominato ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per conto del committente, ovvero potrà essere richiesto allo stesso il rilascio di una dichiarazione di riservatezza.

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di divulgare a terzi, o di impiegare per fini diversi dall'esecuzione dell'appalto, dati, informazioni, notizie e documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del contratto o, comunque, in relazione ad esso.

L'Aggiudicatario del servizio dovrà impegnarsi formalmente a fornire istruzioni al proprio personale e ai propri collaboratori affinché tutti i dati personali e soprattutto identificativi ed anagrafici, contabili, fiscali e amministrativi, patrimoniali, commerciali e informatici, nonché giudiziari, finanziari, statistici e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza per effetto dello svolgimento del contratto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

L'Aggiudicatario sarà obbligato a consegnare al Committente e/o distruggere, al termine del contratto, tutte le copie di dati o informazioni gestiti e trattati nell'ambito del contratto fino ad allora resi.

La violazione degli obblighi di riservatezza da parte dell'Aggiudicatario sarà causa di risoluzione del contratto di appalto, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del presente capitolato.

Art. 20 MANLEVA

Il concorrente si obbliga espressamente a manlevare il Committente da ogni responsabilità alla quale quest'ultimo dovesse andare incontro in relazione a qualsivoglia trattamento dei dati, acquisiti durante la partecipazione alla presente gara di appalto, effettuato in violazione del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Conseguentemente, il concorrente assume a proprio carico l'obbligo di risarcire ogni e qualsivoglia danno subito dal Committente ed in generale da terzi, in relazione a quanto sopra derivante da fatto illecito dell'operatore economico, anche in caso di colpa grave del medesimo.

Art. 21 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi eventuale controversia è esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie saranno deferite alla cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente in via esclusiva è quello di Arezzo.

Terranuova Bracciolini, 03.05.2017